ISTITUTO COMPRENSIVO BISENTI (TE)

2 4 OTT 2005

RG 1368/05 Qe 1862 Reg 41 we lus

in proprio e

1861 I Giudice deslyonio

letto il ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato da

quali esercenti la potestà sul minore, volto ad ottenere un provvedimento che ordini all'Amministrazione resistente, convenuta come Ufficio Scolastico Regionale dell'Abruzzo. Centro Servizi Amministrativi per la Provincia di Teramo, Istituto Comprensivo Statale Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 1º grado con sede in Bisenti, MIUR (Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Scientifica), di assicurare al minore la presenza di un'insegnante di sostegno per l'intero anno scolastico in corso nella misura richiesta dalla ASL di Atri, pari a 24 ore alla settimana, con l'indicazione delle forme e dei modi per una corretta esecuzione del provvedimento e con vittoria di spese;

rilevato che nessuno degli Enti resistenti si è costituito in giudizio, sicchè deve procedersi in conturnacia degli stessi;

considerato che a sostegno del ricoreo i ricorrenti hanno rilevato che la Asl di Teramo, nel diagnosticare al minore un "disturbo generalizzato dello sviluppo a tipo autismo atipico", aveva richiesto l'assistente di sostegno con il rapporto di 1/1, sicchè, per consentirgli un adeguato inserimento e un adeguato miglioramento scelastico erano state richieste all'ente preposto 24 ore di sostegno alla settimana, mentre ne erano state concesse prima otto, poi portate a nove, e pertanto il bambino rimaneva privo di sostegno nelle giornate di martedi e venerdi, mentre per i restanti giorni ne fruiva per sole tre ore, con grave lesione del diritto all'istruzione garantito ai disabili dagli artt. 34 e 38 Cost., del diritto alla salute e con violazione della L. n. 104/92, con gravissimo pregiudizio; ritenuto che l'urgenza del ricorso è insita nella circostanza che l'anno scolastico è già iniziato e il tempo necessario a far valere il diritto in via ordinaria vanificherebbe la tutela richiesta, relativa peraltro a diritti inviolabili, non suscertibili di degradazione o affievolimento, dovendosi considerare che l'attuale sistema normativo riconosce all'handicappato un diritto soggettivo assoluto all'adeguato inserimento scolastico, mentre il fumus boni furis è insito nella non contestata gravità dell'handicap che affligge il minore, certificata da strutture pubbliche (v. certificati del Centro Regionale per le Psicosi Infantili e della ASL di Atri) e nella necessità, del pari ritenuta dalle medesime strutture pubbliche (v. docum. in atti), che egli si avvalga di un insegnante di sostegno a tempo pieno per il suo inserimento nella scuola matema, tant'è che l'Istituto Comprensivo Statale di Bisenti ha rivolto analoga richiesta al C.S.A. proprio con riferimento al minore in questione (v. doc. all.3 al fascicolo di parte ricorrente);

visti gli artt., 669 sexies e 700 c.p.c.

P.Q.M.

Ordina agli Enti resistenti, ciascuno per la parte di propria competenza, di assicurare al minore, immediatamente e, comunque, non oltre 10 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, la presenza di un'insegnante di sostegno per l'intero anno scolastico in corso nella misura pari a n. 24 ore settimanali.

Fissa il termine di giorni trenta per l'inizio della causa di merito.

Si comunichi.

L'Aquila, 15.10.2005

Il Giudice

Dott.ssa Silvia Rita Fabrizio

1

TRIBUNALF DI L'AUULLA

Depositato in Cancellaria

Chitain main

An. De len An. Mi Sen D'M 20/10/05 NAIN

TRISUMALE DI L'AQUILA

E' copis conforme all'originale.



Sci